

Contrasto al fenomeno del caporalato e confisca del profitto conseguito

Cass. Sez. IV Pen. 12 luglio 2021, n. 26327 - Piccialli, pres.; Esposito, est.; Tassone, P.M. (conf.) - M.N., ric. (*Annulla con rinvio Trib. Busto Arsizio 4 aprile 2019*)

Lavoro - Delitto di reclutamento illecito di manodopera - Contrasto al fenomeno del caporalato - Confisca del profitto conseguito.

(*Omissis*)

FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, ai sensi dell'[art. 444 c.p.p.](#), il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi dieci di reclusione ed Euro duemilacinquecento di multa nei confronti di M.N., in relazione ai reati di cui:

A) all'[art. 603 bis c.p.](#), perché, quale rappresentante legale e datore di lavoro della Europa Trasporti Service Soc. Coop., impiegava i lavoratori S.I., R.D., J.L., N.V. e A.R. sottoponendoli a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno.

In particolare: - reiteratamente corrispondeva ai lavoratori retribuzioni non in linea alle disposizioni del CCNL e sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; - reiteratamente violava la normativa in materia di orario di lavoro, riposo e ferie, imponendo agli autisti di guidare gli autoarticolati per moltissime ore consecutive, in contrasto con la disciplina degli orari massimi di guida e dei riposi obbligatori, e di ricorrere ad artifici per eludere eventuali controlli di polizia; non rispettava la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, omettendo del tutto la informazione e formazione dei lavoratori.

Con le circostanze aggravanti di aver reclutato più di tre lavoratori di aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

In (OMISSIS).

B) [artt. 81,477 e 482 c.p.](#), perché alterava (o quantomeno concorrevano ad alterare) il Durc (Documento Unico Regolarità Contributiva) n. Inps (OMISSIS), in realtà concernente la posizione della società Adidas Italy S.p.A., ed il DURC n. Inail (OMISSIS), in realtà inesistente negli archivi Inail, facendoli figurare come relativi alla Europa Trasporti Service Soc. Coop., al fine di attestarne falsamente la regolarità contributiva.

In (OMISSIS).

C) [L. n. 689 del 1981, art. 37](#), perché, in qualità di datore di lavoro della Europa Trasporti Service Soc. Coop., al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, ometteva le denunce (obbligatorie relative al mese di Novembre 2012, Novembre 2013 e Ottobre 2015, con conseguente omesso versamento di contributi e premi obbligatori per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra Euro 2.582 mensili e il 50% dei contributi complessivamente dovuti, come da tabella di cui al capo di imputazione (riportati gli importi dovuti, gli importi non versati per un totale di Euro 328.454,65 relativamente alle scadenze dal novembre 2012 all'agosto 2017).

In (OMISSIS).

Il G.I.P. ha escluso la sussistenza dei presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'[art. 129 c.p.p.](#) ed ha ritenuto ascrivibile all'imputato la condotta contestatagli alla stregua dell'attività di P.G. risultante in atti (c.n.r. della Polizia Stradale di Busto Arsizio del 4 aprile 2017 e relativi allegati; successive integrazioni e, in particolare, gli esposti presentati dai lavoratori dipendenti indicati in imputazione; processi verbali di sommarie informazioni testimoniali e risultanze complessive dell'attività captativa autorizzata in fase di indagini).

Da tali atti, infatti, si evincevano lo sfruttamento continuato dei lavoratori della cooperativa Europa Trasporti Service, l'alterazione dei Durc in relazione alla società Adidas Italy s.p.a. e l'omesso versamento delle ritenute previdenziali per un importo complessivo accertato pari a Euro 76.859,91, prendendo in considerazione il tempus commissi delicti del capo A) della rubrica.

Ai sensi dell'[art. 603 bis.2 c.p.](#), il G.I.P. ha disposto la confisca del profitto conseguito dalla cooperativa Europa Trasporti Service, amministrata dall'odierno imputato, e che come tale non poteva essere considerato persona estranea al reato in quanto diretto fruitore del profitto ricavato dall'attività criminosa, mediante la commissione dei reati in contestazione che deve nell'importo di Euro 76.859,91, corrispondente al vantaggio ottenuto per l'omesso versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti per i lavoratori nel periodo dello sfruttamento indicato al capo A).

2. Il M., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.



[2.1. Violazione di legge](#) e vizio di motivazione con riferimento all'[art. 603 c.p.](#), comma 2.

Si deduce che il G.I.P. ha identificato e quantificato il profitto ponendo in correlazione diretta le contestazioni di cui ai capi A) e C), ritenendo sovrapponibili i fatti di caporalato e di omesso versamento. Ciò si evinceva dal diretto riferimento del G.I.P. al guadagno previdenziale indicato nella tabella di cui al capo C), ritenuto direttamente e interamente riferibile ai lavoratori nel periodo di sfruttamento.

[2.2. Violazione di legge](#) in ordine all'[art. 521 c.p.p.](#)

Si osserva che sussisteva un difetto di correlazione tra la contestazione e la decisione sotto il profilo della determinazione dell'oggetto della confisca.

[2.3. Violazione di legge](#) in relazione all'[art. 2 c.p.](#), art. 7 CEDU e art. 25 Cost..

Si rileva che l'art. 603 bis c.p., comma 2, era stato introdotto con [L. n. 199 del 2016, art. 2](#), in vigore dal 4 novembre 2016. La confisca, nella parte in cui è stata disposta la sua esecuzione in forma equivalente, ha natura sanzionatoria, per cui vale il principio dell'irretroattività della legge penale sfavorevole, violato nella sentenza impugnata. Ebbene, nell'operare la quantificazione, il G.I.P. ha conteggiato anche il risparmio contributivo formatosi nell'ottobre 2016. Infatti, solo conteggiando tale importo di Euro 8.638,23 si poteva pervenire alla cifra totale di Euro 76.859,61.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in relazione a tutti i motivi di censura prospettati dal ricorrente.

In linea generale, va ricordato che, nell'ambito del contrasto al fenomeno del caporalato, oltre alle sanzioni penali, sono state introdotte misure di carattere patrimoniale, allo scopo di perfezionare gli strumenti tesi a inibire la formazione di patrimoni criminali. In proposito, al fine di incidere sull'iniquo risultato economico dell'azione delittuosa dei caporali e degli imprenditori, il legislatore del 2016 ha introdotto, innanzitutto, la confisca obbligatoria della ricchezza illegalmente accumulata attraverso l'attività di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Ad integrazione della disciplina della misura di carattere patrimoniale è stato introdotto l'[art. 603 bis.2 c.p.](#), secondo il quale, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ([art. 444 c.p.p.](#)), e', per i delitti previsti dall'art. 603-bis c.p., "sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato".

L'efficacia di tale misura è stata rafforzata essendo stata estesa - laddove non possa avere a oggetto le cose sopra indicate - ai "beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato".

2. Passando ora all'esame della fattispecie de quo, quanto al primo motivo di ricorso, il G.I.P. non ha specificato se la somma confiscata sia riferibile alle omissioni contributive e previdenziali per i soli lavoratori persone offese del reato di cui al capo A) o se riguardi tutti i dipendenti del ricorrente; inoltre, non ha chiarito se i cinque lavoratori indicati nel capo A) fossero i soli dipendenti dell'imputato.

La condotta di caporalato, infatti, era stata contestata limitatamente a cinque lavoratori, per cui la confisca può ritenersi legittima solo se discendente dall'omessa contribuzione per tali dipendenti.

Il testo del capo C) e la tabella allegata non contenevano indicazioni di pertinenzialità soggettiva dell'omessa contribuzione né consentivano di individuare la consistenza dei lavoratori nella cooperativa (in numero variabile negli anni, secondo quanto obiettato dalla difesa), delle date di assunzione di ogni singolo lavoratore (dato che andrebbe a fissare l'inizio dell'omessa contribuzione e quindi del profitto, dei criteri di calcolo di ogni singola omissione per ogni singolo lavoratore).

3. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, dal confronto tra il testo del capo C) e la tabella riepilogativa dei versamenti omessi il cui ammontare è oggetto di confisca, emerge una discrasia tra quanto contestato all'imputato e l'oggetto della confisca obbligatoria.

Nella parte descrittiva dell'imputazione in oggetto, l'addebito concerneva esclusivamente l'omessa presentazione delle denunce obbligatorie relative ai mesi di novembre 2012, novembre 2013 ed ottobre 2015, con conseguente omesso versamento di contributi e di premi obbligatori. Il G.I.P., invece, al fine di quantificare il profitto oggetto di confisca, ha esteso la contestazione a tutte le condotte successive all'anno 2016, ovvero all'epoca di inizio della consumazione del reato di caporalato. Se in ipotesi il G.I.P. aveva limitato il proprio orizzonte cognitivo alla contestazione fattuale dei mesi indicati, non avrebbe potuto disporre nessuna confisca perché il periodo di sfruttamento, delimitante i contorni del profitto confiscabile, iniziava solo nel 2016.

4. In ordine al terzo motivo di ricorso, va premesso che la specifica previsione di cui all'[art. 603 bis. 2 c.p.](#), va applicata con esclusivo riferimento ai fatti commessi a decorrere dal 4 novembre 2016, vale a dire dalla data di entrata in vigore di tale ipotesi di confisca, non potendo tale norma sanzionatoria essere applicata retroattivamente, in virtù del noto principio nulla poena sine lege di cui all'[art. 25 Cost.](#), comma 2, e di cui all'art. 7 CEDU" (principio incidentalmente affermato da Sez. 4, n. 54024 del 27/09/2018, Tresoldi, non massimata sul punto).

Nel caso di specie, non si pone un problema di successione di leggi penali nel tempo come prospettato dal ricorrente, in



quanto tutte le contestazioni a carico dell'imputato riguardano episodi commessi in epoca successiva alla data del 4 novembre 2016, data di entrata in vigore della [L. n. 199 del 2016, art. 2](#), comma 1, che ha introdotto la suindicata disposizione in materia di confisca.

Ricorre, tuttavia, un problema di imputazione delle somme di danaro, non comprendendosi se il conteggio attiene anche alle somme di danaro relative al risparmio contribuito formatosi nell'ottobre 2016, in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge appena citata, le quali non possono essere confiscate.

5. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla disposta confisca con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Busto Arsizio.

Ai sensi dell'[art. 624 c.p.p.](#), deve ritenersi formato il giudicato parziale in ordine all'accertamento del fatto - reato.

(Omissis)

